

GRADUATORIE PERMANENTI

UN COMMENTO TECNICO AI CHIARIMENTI DEL MIUR IN MATERIA DI SERVIZIO NON SPECIFICO

di Massimiliano Biagi dalla redazione di Meridiano scuola del 5 giugno 2004

Il 26 maggio 2004 è stata approvata definitivamente in Senato la legge intitolata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università". Mentre scriviamo, la legge stessa è in attesa di pubblicazione.

Nella tabella di valutazione dei titoli di cui all'art. 1, comma 1 del testo definitivo è stato inserito, nell'ambito del punto B.3) relativo al servizio di insegnamento, la lettera b/bis) il servizio prestato in classi di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto dal punto B.1);

In tal modo, il servizio normalmente detto "non specifico", viene adesso valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto per il servizio d'insegnamento specifico, relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria.

Ricordiamo che, in base al punto B.1), il servizio specifico, è valutato 2 punti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, fino ad un massimo di 12 punti per anno scolastico (oppure, nel caso del servizio presso scuole non statali legalmente riconosciute, rispettivamente 1 punto e fino ad un massimo di 6).

A ciò è da aggiungere che per ogni anno scolastico si valutano fino ad un massimo di 6 mesi (si veda la nota 16 nel Modello 1 di domanda, allegato al DDG 21 aprile 2004).

Veniamo ora ai chiarimenti introdotti dalla Nota ministeriale del 3 giugno 2004 con riguardo alla valutabilità del servizio non specifico.

- 1) I due limiti sopra ricordati (valutabilità, per ciascuna graduatoria, di un massimo di 12 punti per anno scolastico e valutabilità di un massimo di 6 mesi per anno scolastico) sono di carattere generale ed è per questo che, in base alla Nota del 3 giugno, deve essere applicato anche quando si voglia far valutare, per lo stesso a.s., il servizio non specifico oltre a quello specifico.

Nel punto C) 2 si afferma infatti che "il punteggio complessivo per ciascun anno scolastico, ai sensi del punto B1 della tabella di valutazione, non può superare il limite massimo di 12 punti."

Un semplice esempio può essere quello del docente che, in un certo a.s., abbia insegnato, per 5 mesi e 16 giorni nella 43/A e, nella parte restante dell'a.s., nella 50/A.

In questo caso, volendo considerare i punteggi nella graduatoria 43/A, il docente raggiunge il limite dei 12 punti già con il servizio specifico. Dunque, pur essendo stato svolto anche un servizio non specifico, questo non sarà valutabile. Il servizio non specifico può essere valutato solo a patto di non superare i limiti dei 12 punti.

Altro limite confermato espressamente è quello della valutabilità di soli 6 mesi per ciascun anno scolastico, anche quando, nell'anno stesso, debba essere valutato il servizio specifico insieme ad un servizio non specifico. Si legge infatti nel punto C) 2 che "I periodi di servizio complessivamente valutabili sia di tipo specifico che non specifico non potranno superare i sei mesi per anno scolastico".

Supponiamo ad es. che il docente abbia svolto 1 mese di servizio nella 43/A e la restante parte dell'anno nella 50/A. Consideriamo la g.p. della 43/A: in tal caso il docente, avendo già un mese valutato nel servizio specifico, potrà far valutare nel servizio aspecifico solo 5 mesi; quindi avrà $2 + 5 = 7$ punti.

- 2) Ai sensi del punto B.3), lettera b), il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato.

Questa norma è stata resa applicabile anche adesso che è prevista la valutabilità del servizio non specifico.

Infatti, nel caso in cui, contemporaneamente (in periodi sovrapposti: Nota Miur 10.5.2004) siano stati svolti servizi in più insegnamenti o classi di concorso, solo uno di essi potrà essere valutato, senza che l'altro possa valere come servizio non specifico. Si veda ancora il punto C) 2 della Nota del 3 giugno.

- 3) In base a quanto stabilito nel punto B.3), lettera d), "non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario." Questa disposizione preclude quindi anche la valutabilità di un eventuale servizio non specifico. Ciò è stato confermato nella Nota prot. 29.

- 4) Il servizio svolto nelle scuole di montagna, se fatto valere come servizio non specifico non può in ogni caso superare il limite dei 6 punti per anno scolastico. Questo in base al DDG del 21 aprile 2004.

Il servizio nelle scuole di montagna è quindi valutato in misura doppia (punto B.3- lettera h), ma solo se è valutato come servizio specifico.

Questo perché la lettera b/bis) che prevede la valutabilità del servizio non specifico, stabilisce, come già detto, che quest'ultimo è valutato nella misura del 50 % del punteggio previsto dal punto B.1), e dunque può raggiungere al massimo, in un anno, 6 punti, pari al 50 % di 12 punti.

Il limite dei 12 punti e quello dei 6 mesi valutabili per ogni anno scolastico nella normativa delle graduatorie di circolo e d'istituto.

In realtà, i chiarimenti contenuti nella Nota del 3 giugno applicano alle graduatorie permanenti alcuni principi che regolano da anni le graduatorie d'istituto, nelle quali era già esistente il problema della coesistenza del servizio specifico e di quello non specifico.

In tal senso, riportiamo alcune note presenti in calce al D.M. n. 201 del 25.05.2000 che, oltre a disciplinare le supplenze, regola anche il funzionamento delle graduatorie di circolo e d'istituto, e alcune FAQ ministeriali ad esso collegate.

Nota 18 alla Tabella di valutazione allegata al D.M. del 25 maggio, n. 201.

Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi del punto E) della tabella di valutazione dei titoli, danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.

FAQ n. 12 – Graduatorie di circolo e d'istituto - a.s. 2002/2003

Come deve essere valutato il servizio prestato su più classi di concorso nel medesimo anno scolastico?

La somma dei punteggi attribuibili a ciascuna graduatoria, per ciascun anno scolastico, non deve superare i 12 punti in presenza di valutazione di servizi specifici, non specifici ed altri servizi, ovvero 6 punti nel caso di servizi non specifici ed altri servizi (vedi nota n. 18, Tabella di valutazione).

**FAQ SULLE GRADUATORIE PERMANENTI EMESSE
IN OCCASIONE DELL'AGGIORNAMENTO PER L'A.S. 2002/03 E RICONFERMATE NEL 2003/2004**

20. Un candidato che nello stesso anno scolastico, per la stessa classe di concorso o posto di ruolo, abbia prestato servizi in parte nelle scuole statali e in parte nelle scuole non statali (non

paritarie), può ottenere un punteggio che sia corrispondente alla valutazione di un numero di mesi superiore a sei, complessivamente non superiore a punti dodici?

No. Per assicurare parità di trattamento a tutti i candidati, per ciascun anno scolastico, anche in caso di cumulo di servizi, non possono essere valutati più di sei mesi a ciascun candidato.

Questa FAQ, a nostro avviso, risulta applicabile per analogia anche al rapporto tra servizio specifico e quello non specifico. Anche in tal caso, infatti, non deve essere consentito di superare questo limite dei 6 mesi valutabili, in ossequio a quanto affermato dal punto B.1) della tabella di valutazione allegata di cui all'art. 1, c. 1 della legge di conversione approvata il 26 maggio 2004.

Il servizio non specifico e il problema dei servizi contemporanei nella normativa sulle graduatorie d'istituto

Nota 15 alla Tabella di valutazione, D.M. del 25 maggio, n. 201.

Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.

Faq 13 - Graduatorie di circolo e d'istituto - a.s. 2002/2003

Come devono essere valutati i periodi in cui coincidono più servizi di diversi insegnamenti?

L'eventuale periodo di servizio in cui coincidono più insegnamenti relativi a graduatorie diverse, una volta ascritto, per ciascun anno scolastico, ad una sola classe di concorso, su specifica indicazione del candidato, deve essere trattato esclusivamente come tale e, pertanto, valutato come servizio specifico per la graduatoria prescelta dall'aspirante e come servizio non specifico rispetto alle altre graduatorie (vedi nota n. 15, Tabella di valutazione).